



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233
E-mail: comunesercdiana@libero.it - ufftecserdiana@libero.it
C.F.: 8000265929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N. 24

DEL 02/09/2013

PROT. 5597

IL SINDACO

VISTA la nota del 30.08.2013 del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 8, acquisita agli atti del Comune in data 02.09.2013, nota Prot. 5591, con la quale si informa il decesso di n. 4 animali della specie ovina, categoria pecora, pertanto comunica il riscontro di animali con sintomatologia riferibile a febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nell'azienda di cui è responsabile il Sig. ANGIUS FRANCESCO sita nel territorio del Comune di Serdiana località FUNTANEDDAS codice aziendale IT071CA001 di proprietà del Sig. Angius Francesco nato a Serdiana il 04.10.32 e residente a Serdiana in via Segni n. 16;

CONSIDERATO che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

VISTA la Legge Regionale 08 gennaio 1969 n. 1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 121 del 24 ottobre 1986;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la Legge 2 giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;

VISTA la L.R. 8 luglio 1985 n. 15;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n. 86;

VISTA la legge 22 febbraio 1994 n. 146;

VISTO il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il Decreto Legislativo 01 settembre 1998 n. 333;

VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998 n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03 ottobre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003;

VISTO il D. Lgvo 09 luglio n. 225;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 48/8 del 16 settembre 2003;

CONSIDERATO che in seguito all'insorgenza della Febbre Catarrale degli ovini il territorio comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 48/8 del 16 settembre 2003;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di competenza atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

- l'azienda di cui è responsabile il sig. Angius Francesco sita nel Comune di Serdiana località FUNTANEDDAS codice aziendale IT071CA001 di proprietà del sig. Angius Francesco nato a Serdiana il 04.10.32 e residente a Serdiana in via Segni n. 16, è sottoposto a sequestro e a vigilanza ufficiale;
- il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
- il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
- l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia, inoltre con il sotterramento in loco le carcasse degli animali dovranno essere collocate in una fossa profonda di circa 5 metri coperta di calce viva;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e del D.A.I.S. n. 48/8 del 16 settembre 2003, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.



IL SINDACO

Dot. Ing. Roberto Meloni

Copia della presente viene notificata al:

Sig. Angius Francesco e residente a Serdiana in via Segni n. 16;

Ed inviata per conoscenza:

All'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna – Servizio della Prevenzione – Cagliari;

Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – Cagliari FAX 070/6092755;

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Serdiana c/0 Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova FAX 07077441329;

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova. FAX 070/74414112;

All'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Serdiana